

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1799 DEL 27/10/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA PAOLA RANZOLIN - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1554/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 53937 del 23/06/2023 la sig.ra Paola RANZOLIN, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Infermiere (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) in servizio presso l'Unità operativa complessa "Medicina generale" del Presidio ospedaliero di Asiago, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- risulta che la dipendente è stata assunta presso questa Azienda per mobilità dall'Azienda Ulss 8 Berica (ex Ulss 6 Vicenza) e che alla data di presentazione delle dimissioni ha maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, essendo stata assunta presso l'Azienda di provenienza dal 12/05/2003;
- risulta altresì che la dipendente è madre di un figlio che alla data di presentazione della dichiarazione di dimissioni era di età inferiore a tre anni;
- con nota prot n. 57974 del 06/07/2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che la data di cessazione del rapporto, comprensiva del termine di preavviso dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti, può essere fissata non prima del 12/09/2023, fatte salve le eventuali assenze effettuate durante il preavviso a garanzia del rispetto del termine contrattualmente dovuto;
- con nota prot. n. 58843 del 09/07/2023, la dipendente ha confermato la volontà di cessazione degli effetti del contratto di lavoro a decorrere dal 12/09/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 11/09/2023);
- dalla verifica effettuata alla scadenza del periodo di preavviso risulta accertato che la dipendente ha effettuato cinque giorni di assenza.

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- il comma 4 del citato articolo 85 del C.C.N.L. applicabile, prevede che l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;
- va pertanto disposta l'applicazione della prevista penale economica relativa ai cinque giorni di preavviso contrattualmente dovuto e non adempiuto a fronte delle assenze registrate nel periodo da parte della dipendente.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (con le modificazioni sin qui intervenute) prevede inoltre che *"La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice [...] durante i primi tre anni di vita del bambino [...]"*

devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”;

- la dipendente sig.ra Paola RANZOLIN, lavoratrice madre con figlio entro i tre anni di vita, dovrà pertanto produrre la citata convalida, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n.151/2001.

Considerato infine che:

- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) fa divieto alle pubbliche amministrazioni di riconoscere la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle eventuali ferie, permessi e riposi che residuano all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale ribadisce la legittimità del divieto dell'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 *“di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)”*.

Visti e richiamati:

- l'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
- l'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. “Spending Review”) e la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti la dichiarazione delle dimissioni della dipendente sig.ra Paola RANZOLIN.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Paola RANZOLIN, infermiera a tempo indeterminato, a decorrere dal 12/09/2023;
2. di disporre che l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001;
3. di disporre altresì l'applicazione a carico della dipendente della penale prevista all'articolo 85, comma 4, del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità per i cinque giorni di mancato preavviso accertati;
4. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le eventuali ferie, i riposi ed i permessi che residuano all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.